

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3305

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONELLO, MANNINO ANTONINO, SANFILIPPO, LUCENTI,
MANGIAPANE, FINOCCHIARO FIDELBO, LAURICELLA, LO
CASCIO GALANTE**

Presentata il 27 ottobre 1988

**Disposizioni urgenti in favore dei comuni della provincia
di Ragusa colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche
del 15 e 16 settembre 1988**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un ciclone di inusitata violenza si è abbattuto il 15 e 16 settembre sui territori di alcuni comuni della provincia di Ragusa, devastando strutture agricole e artigiane, negozi commerciali, civili abitazioni, opere pubbliche e infrastrutture territoriali.

Trentacinque persone sono state ferite e, tra esse, una è deceduta in conseguenza dei traumi riportati.

Centinaia di lavoratori sono rimasti senza lavoro per la cessazione delle attività produttive nelle aziende artigianali, del settore marmifero in modo particolare, ma anche nei comparti agricolo, commerciale e dei servizi.

I danni risultati sono notevoli e, in molti casi, tali da frustrare qualunque possibilità di ripresa autonoma delle attività produttive.

La presente proposta di legge prevede una serie di interventi volti a fronteggiare i danni, alle persone e alle cose, provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche.

L'articolo 1 regola i meccanismi che faranno scattare i benefici della presente legge.

L'articolo 2 riconosce ai cittadini deceduti o rimasti invalidi la qualifica di infortunato del lavoro, per l'applicazione della provvidenze previste dalle leggi in vigore.

L'articolo 3 prevede la sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e dei ratei di mutuo fino al 31 dicembre 1989.

L'articolo 4 autorizza la Regione siciliana ad anticipare la somma di 15 miliardi in tre anni per erogare contributi

alle aziende agricole colpite ed esonera le imprese danneggiate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino al 31 dicembre 1989, garantendo ugualmente le prestazioni ai lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici.

L'articolo 5 interviene a favore delle aziende industriali, commerciali, artigiane distrutte o danneggiate per il ripristino

degli stabilimenti e delle attrezzature, prevedendo la cassa integrazione guadagni per i lavoratori delle stesse aziende fino alla completa ripresa dell'attività.

L'articolo 6 prevede l'indennizzo per i cittadini che abbiano subito danni nelle strutture edilizie o nelle suppellettili.

L'articolo 7 favorisce la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge, volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche del settembre 1988, si applicano ai comuni della provincia di Ragusa individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei ministri e il presidente della Regione siciliana.

2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi a carico del fondo per la protezione civile.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione siciliana, su proposta degli enti locali interessati, comunica al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale degli interventi già eseguiti e delle opere da completare, nonché il programma degli interventi necessari per il ritorno alla normalità di tutte le strutture pubbliche danneggiate.

4. Entro i successivi quindici giorni il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti il Consiglio dei ministri e la Regione siciliana, provvede alla individuazione, nell'ambito delle somme di cui al comma 2, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.

5. Le provvidenze disposte ai sensi della presente legge non sono cumulabili tra loro, né con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

ART. 2.

1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

ART. 3.

1. Per i soggetti proprietari delle aziende agricole artigianali, commerciali, industriali danneggiate dalle avversità di cui alla presente legge, è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati nel periodo compreso tra il 15 settembre 1988 e il 31 dicembre 1989.

ART. 4.

1. La Regione siciliana è autorizzata ad erogare le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, a favore delle aziende agricole o associate, nonché ai consorzi di bonifica, siti nei comuni di cui all'articolo 1, con le modificazioni previste ai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, alla Regione siciliana è assegnata la somma di lire 15 miliardi, imputata sul fondo di solidarietà nazionale che a tal uopo è integrato della somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

3. Le aziende agricole coltivatrici dirette singole o associate, mezzadrili e coloniche danneggiate nei territori dei co-

muni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, ed infortunistici per i versamenti compresi tra il 15 settembre 1988 e il 31 dicembre 1989, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni e integrazioni.

4. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nell'area colpita dagli eventi di cui al comma 1, dipendenti dalle aziende danneggiate, è riconosciuto per l'anno 1988 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quello attribuito negli elenchi anagrafici per l'anno 1987.

5. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore di piccoli coloni e compartecipanti delle aziende danneggiate.

6. A favore dei titolari delle aziende agricole singole o associate che abbiano ricevuto danni nelle strutture tali da comportare interventi di ripristino o di riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui concessi per la formazione della proprietà diretta coltivatrice sono sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso d'interesse.

7. L'assegnazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo viene effettuata alla Regione siciliana secondo la procedura stabilita dall'articolo 3, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

ART. 5.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, distrutte o danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 1 nei comuni di cui al comma 1 dello stesso arti-

colo 1, è concesso un contributo per la riparazione, ricostituzione o ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito. Ai fini della determinazione del danno si computa altresì il valore delle scorte perite o danneggiate.

2. La Regione siciliana, competente ad attuare le disposizioni di cui al comma 1, determina i criteri, le modalità, le priorità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze, ivi compresi contributi aggiuntivi, sino alla misura massima del 25 per cento dell'entità del danno, in relazione alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale dell'azienda.

3. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è concesso un contributo straordinario di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1989, a favore dei comuni di cui all'articolo 1.

5. I contributi erogati dallo Stato e dalla regione a titolo di sovvenzione, per le finalità di cui alla presente legge, non concorrono a formare base imponibile agli effetti delle imposte dirette.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare un apposito decreto per estendere il provvedimento di cassa integrazione guadagni ai dipendenti delle aziende artigianali, commerciali, industriali che a seguito di danni subiscano un fermo nella produzione e nell'attività, fino alla piena ripresa dell'attività lavorativa.

7. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni.

ART. 6.

1. Ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale per sé o per i conluttori in locazione siti nei comuni di cui

all'articolo 1, che abbiano subito danni a seguito degli eventi calamitosi oggetto della presente legge, è corrisposto un indennizzo pari al 100 per cento del danno subito.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su certificazione conforme dei sindaci.

3. L'onere complessivo, valutato in lire 2 mila milioni, è imputato al fondo per la protezione civile per l'esercizio 1989.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 20 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1989 ed in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1990 e 1991 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 a tal fine utilizzando corrispondenti quote parti dell'accantonamento « Ristrutturazione della amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.